DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER IL 1992

Art. 7

Finanziamento degli espropri

Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991, si applicano alle definizioni intervenute sino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le relative domande dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla stessa data. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, riguardano esclusivamente le acquisizioni di aree effettuate entro il 31 dicembre 1991, i cui oneri siano stati predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, nonche' quelli riconosciuti da province e comuni ai sensi dell'articolo 12- bis del citato decreto-legge n. 6 del 1991, per le maggiori somme comunque derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato;

b) accordi bonari perfezionati su determinazioni dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

c) indennita' determinate ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative ad opere pubbliche.

Versione in vigore dal 21 luglio 1992, non più in vigore dal 20 settembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992
Estremi	Decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-il-1992-342-1992/art-7-finanziamento-degli-espropri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it